

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Città Metropolitana di Torino
Piazza Europa n. 1- cap. 10050

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL FES 2017

Il giorno DICIANNOVE del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 10:00 sono presenti i Sigg:

per la Delegazione trattante di parte pubblica:

Dott.	Alessandro BORODAKO	Segretario comunale
Rag.	Alessandra PEROTTO	Responsabile area amministrativo contabile
Arch.	Massimiliano Bolley	Responsabile area tecnico-manutentiva e di vigilanza

per le OO.SS.

Sig.	Silvio Venturino	RSU
Sig.	Gianni Favaro	Rappresentante CGIL Funzione Pubblica

Vista la deliberazione n. 59 del 29.11.2017 con la quale la Giunta Comunale ha dato, alla delegazione di parte pubblica, le direttive per procedere alla contrattazione decentrata per la ripartizione del FES 2017;

Vista la determinazione n. 46 del 13/12/2017 con la quale il Segretario comunale, in applicazione degli artt. 31 e seguenti del CCNL 22.1.2004, ha provveduto alla quantificazione delle risorse da destinare per l'anno 2017 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate);

Vista la proposta di contratto collettivo decentrato integrativo per la ripartizione del FES 2017 stipulata in data 19.12.2017, sottoscritta dai dipendenti interessati;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti dott. Torchio Valerio in data 13.04.2018 sulla compatibilità dei costi contenuti nella citata proposta;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la succitata proposta di contratto collettivo decentrato integrativo per la ripartizione del FES 2017 ed è stato autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI;

LE PARTI

Stipulano la presente intesa avente per oggetto l'accordo collettivo decentrato integrativo per la distribuzione e liquidazione del FES 2017 così come quantificato in applicazione degli artt. 31 e seguenti del CCNL 22.1.2004 e s.m.i..

Richiamano:

- l'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 3 comma 121 della L. 244/2007, dall'art. 14 comma 10 del D.L. 78/2010 e dall'art. 4 ter comma 11 del D.L. 16/2012 convertito nella L. 44/2012, che impone agli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, come nella fattispecie di questo Comune, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010, che stabilisce "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo....";
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2011, relativa alle modalità di calcolo delle eventuali riduzioni dei Fondi per gli anni 2011, 2012 e 2013 che, per quanto riguarda la **riduzione del fondo**, afferma che: "... la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo ...";
- l'art. 4 del D.L. 16/2014 che convertito nella L. 68/2014, che fornisce gli strumenti necessari alla verifica del rispetto dei vincoli disponendo che: "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.";
- la circolare 12 maggio 2014 n. 60 dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e degli Affari regionali e P.A. che ha fornito chiarimenti circa le modalità attuative dell'art. 4 del D.L. 16/2014 sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabilendo in particolare che tutte le amministrazioni locali dovendo verificare, prima della scadenza dei termini di prescrizione, la costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa affinché corrispondano ai vincoli dettati dal legislatore e dai contratti nazionali, nel caso riscontrino errori che hanno determinato una illegittima erogazione, devono procedere al recupero delle somme illegittimamente erogate;
- **la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015 che impartisce le istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare a partire dal 2015 ai fondi per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni introdotte con la L. n. 147/2013;**

Evidenziato che, in relazione al succitato art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/ 2010 convertito nella L. 122/2010 e nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, il Fondo ha subito negli anni passati modifiche per il riassorbimento delle disponibilità che si sono create a seguito cessazioni dal servizio (nella fattispecie con provvedimento della G.C n. 67 del 28.11.2013 si deliberava di accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra Laura ODIARDI, dipendente di ruolo con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" cat. C - Addetta all'Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo, ecc..-, non titolare di posizione organizzativa, da tempo pieno a tempo parziale verticale al 50% - 18 ore settimanali con attività lavorativa svolta su 3 giorni con decorrenza dal 1 aprile 2014 con una variazione percentuale tra le consistenze medie del personale relativamente agli anni 2010 e 2014, calcolata in base alla circolare MEF del 15.4.2011 n. 12, del 4,55% corrispondente ad una riduzione complessiva di € 490,06 (dipendenti in servizio al 1.1.2010 n. 5,5 - dipendenti in servizio al 31.12.2010 n. 5,5 media 5,5; dipendenti in servizio al 1.1.2014 n. 5,5 - dipendenti in servizio al 31.12.2014 n. 5 media 5,25 - variazione % tra le consistenze medie = 4,55), come risulta dai CCDI sottoscritti ed in particolare dal CCDI per la distribuzione del FES 2014;

Rilevato che **dal 1 gennaio 2015** non si applicano più le disposizioni dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che fissavano il tetto del fondo per le risorse decentrate in quello del 2010 ed imponevano la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio e, come si rileva dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti il fondo
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 in applicazione del limite relativo all'anno 2010 e della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010;

Dato atto che il D.Lg. n. 75/2017 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), f), g) h), i), m), n) o), q), r), s) e z) della legge 07 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 23 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208 è abrogato.

Ricordato che per l'anno 2016 il fondo complessivo di € 12.289,36, oltre € 3.052,02 per fondo per incentivi funzioni tecniche, e così per un totale di € 15.341,38 risultava così distinto:

- Risorse stabili: € 8.287,17;
- Risorse variabili: € 4.002,19
- Fondo per incentivi funzioni tecniche € 3.052,02

Sottolineato pertanto che dal 1.1.2017 viene riproposto il fondo 2016 confermando le riduzioni effettuate nei precedenti anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, così come stabilito nella succitata circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20/2015;

Prendono atto:

- del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 che introduce disposizioni innovative in materia di misurazione e valutazione del merito ed a seguito del quale il Comune di Meana di Susa ha deliberato la gestione in forma associata delle funzioni di competenza dell'Organismo Comunale di Valutazione con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, ha recepito un accordo preliminare sulla metodologia di valutazione, sottoscritto in data 12.7.2011 con le Organizzazioni Sindacali Territoriali a seguito dell'esperienza di una fase propedeutica di concertazione/contrattazione con le OOSs stesse ed ha approvato, con deliberazione della G.C. n. 55 del 5.10.2011, le schede costituenti il Piano dettagliato degli obiettivi redatte conformemente alle metodologie concordate;
- della deliberazione della G.C. n. 59 del 29.11.2017, con la quale sono state date le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la quantificazione e ripartizione del FES per il 2017 stabilendo:
 - mantenimento dell'incremento fino all'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, riconfermato dall'art. 31 comma 3 del CCNL 22.1.2004, nelle risorse variabili;
 - integrazione della parte variabile del fondo con il risparmio sull'impegno del lavoro straordinario 2016 di cui all'art. 15 comma 1 lett. m) del CCNL 1.4.1999;
 - conferma della riduzione effettuata nel 2014 relativamente alla parte stabile per il riassorbimento delle disponibilità che si sono create a seguito cessazioni dal servizio negli anni precedenti (circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015);
 - integrazione della parte variabile del fondo di € 2000,00 di cui all'art. 15 co5 del CCNL 1/4/99 per progetto neve da destinare ai due operatori: operaio e agente di polizia municipale;
 - conferma degli istituti ex art. 17 del CCNL 1.4.1999 così come previsti nei precedenti CCDI (indennità di rischio, particolari responsabilità ecc ...);
 - l'applicazione della metodologia stabilita nell'accordo raggiunto a livello di gestione associata e sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 12.7.2011, per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al fine della liquidazione della produttività;
- dei conteggi predisposti dal Responsabile dell'area Amministrativo contabile relativamente alla quantificazione del FES 2017, allegati alla determinazione del Segretario comunale n. 46/2017 nell'importo di € 12.267,29, oltre i compensi incentivanti per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo di € 2.679,00 che seppur finanziato agli appositi capitoli nell'ambito dei quadri economici delle specifiche opere e/o interventi, deve essere individuato nel fondo ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 1.4.1999 (come da allegato A al presente accordo);

- della distinzione, ai sensi dell'art. 31 del CCNL, tra "risorse stabili" per € 8.287,17 e "risorse variabili" per € 3.980,12 come di seguito:

RISORSE STABILI

- **art. 15 comma 1 lett. a), b) e g) del CCNL 1.4.1999:** risorse già quantificate per l'anno 1998 in applicazione degli artt. 3, 31 comma 2 e 32 del CCNL 6.7.1995 e risorse già destinate nel 1998 ai LED
€ 4.174,26
- **art. 15 comma 1 lett. j) del CCNL 1.4.1999:** incremento dello 0,52% del monte salari 1997 € 414,91
- **art. 4, comma 1 del CCNL del 05.10.2001:** integrazione a decorrere dall'anno 2001 dell'importo pari all'1,1% del monte salari 1999
€ 1.099,33
- **art. 14 comma 4 del CCNL 1.4.1999:** risparmio derivante dalla riduzione stabile del 3% delle risorse destinate nel 1999 al lavoro straordinario
€ 51,67
- **art. 32, comma 1, CCNL del 22.01.2004:** integrazione a decorrere dall'anno 2003 dell'importo pari allo 0,62% del monte salari 2001
€ 798,48
- **art. 32, comma 2, CCNL del 22.01.2004:** ulteriore integrazione dall'anno 2003 dell'importo pari allo 0,50% del monte salari 2001
€ 643,94
- **art. 4 comma 1 CCNL del 9.5.2006:** incremento dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006 dell'importo pari allo 0,50% del monte salari 2003
€ 661,67
- **art. 8 comma 2 CCNL del 11.4.2008:** incremento dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008 dell'importo pari allo 0,6% del monte salari 2005
€ 837,95
- risorse stabili** € 8.682,21
- **art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010:** riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio
- € 395,04
- Totale risorse stabili** € 8.287,17

RISORSE VARIABILI

- **art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999:** possibilità di confermare l'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 a decorrere dal 1.4.1999
€ 957,49
- **art. 15 comma 1 lett. m) del CCNL 1.4.1999:** risparmio sull'impegno del lavoro straordinario 2016
€ 1.117,65
- risorse variabili** € 2.075,14
- **art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010:** riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio
- € 95,02
- **art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999:** per gli effetti non correlati all'aumento di dotazione organica (progetto neve)
€ 2.000,00
- Totale risorse variabili** € 3.980,12

- **art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 1.4.1999:** compensi incentivanti la progettazione interna di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
€ 2.679,00

Concordano: di prendere atto per l'anno 2017 dei calcoli elaborati, come sopra specificato;

Confermano la dichiarazione di intenti già allegata al CCDI del 5.8.2009 relativo alla distribuzione del FES 2008 e sottoscritta da tutti i dipendenti, nella parte in cui si specificava che, in considerazione dell'effettuazione delle progressioni orizzontali (da ultime quelle dal 1.1.2008) e della non certezza di avere risorse variabili disponibili, qualora nell'effettuare i calcoli per il 2009 e successivi, una volta detratte dalle risorse stabili l'indennità di comparto, l'importo occorrente per le progressioni orizzontali effettuate e l'indennità di rischio, si riscontrasse l'insufficienza sia delle risorse stabili che delle eventuali risorse variabili per il finanziamento dell'erogazione delle ulteriori indennità come sotto indicate, si procederà alla riduzione proporzionale delle stesse nell'ambito dell'importo che risulterà disponibile;

Stabiliscono di proporre l'utilizzo delle risorse decentrate come per i precedenti anni e come di seguito:

Risorse decentrate - Utilizzo per l'anno 2017

Responsabilità procedimenti: indennità **annua** prevista dall'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.1999 sostituito dall'art. 7 comma 1 del CCNL 9.5.2006 dovuta:

alle categorie B

Sig. Elvio Pelissero per responsabilità della squadra operai € 361,52

alle categorie C

Sig. Laura Odiardi per responsabilità di procedimenti € 361,52

Sig. Silvio Venturino per responsabilità di procedimenti € 361,52

Maneggio valori: indennità di € 0,77 **giornaliere** prevista dall'art. 17 comma 2 lett. d) del CCNL 1.4.1999 e dall'art. 36 del CCNL 14.9.2000 per il personale che maneggia valori, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, secondo quanto stabilito nei precedenti accordi aziendali e dovuta alla Sig. Laura Odiardi sia economista comunale che addetta allo sportello (maneggio valori per più di un servizio).

Reperibilità: non istituita.

Turno: istituito non attivato.

Rischio: indennità **annua** di € 360,00 prevista dall'art. 17 comma 2 lett. d) del CCNL 1.4.1999, dall'art. 37 del CCNL 14.9.2000 e dall'art. 41 del CCNL 22.1.2004, già riconosciuta agli operatori del servizio tecnico-manutentivo e dovuta al Sig. Elvio Pelissero.

Indennità Ufficiale d'Anagrafe: prevista dall'art. 17 comma 2 lett. j) del CCNL 1.4.1999 e dall'art. 36 del CCNL 22.1.2004 si intende ricompresa nell'importo annuo riconosciuto per responsabilità di procedimenti alla Sig. Laura Odiardi.

Progetto neve e sorveglianza finanziato con risorse aggiuntive ex art. 15 comma 5 CCNL 1/4/99 fino alla concorrenza massima di € 2.000,00:

Compenso di € 50,00 previsto dall'art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1.4.1999, riconosciuto **per ogni intervento** e per ciascun soggetto che interviene, nel caso di interventi urgenti e non procrastinabili richiesti al personale non in servizio, conformemente a quanto previsto nei CCDI degli anni precedenti relativamente al progetto neve.

Compenso di € 300,00/cadauno riconosciuto per i due dipendenti, operatore del servizio tecnico-manutentivo sig. Elvio Pelissero e vigile sig. Silvio Venturino, svolgenti un costante servizio di sorveglianza e vigilanza notturna e festiva delle condizioni di viabilità;

Fondo per la produttività di gruppo e/o individuale: previsto dall'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999 da distribuire in relazione all'apporto che i dipendenti avranno dato per l'attuazione del PEG ed in base alla verifica dei risultati accertati in sede di valutazione degli obiettivi affidati e così come approvati dalla G.C. con deliberazione n. 63 del 13.12.2017.

Ricordano che dalle risorse decentrate, come sopra quantificate, vanno dedotti:

- l'indennità di comparto con riferimento all'anno 2015 calcolata sui dipendenti di questo Comune e quantificata in complessivi € 2.300,04 tenuto conto del dipendente in part time dal 1.4.2014 e della cessazione della convenzione per l'ufficio tecnico dal 01/01/2017;
- le somme occorrenti per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, con esclusione della differenza di trattamento economico dovuta agli aumenti contrattuali relativi ai CCNL del 22.01.2004, del 9.5.2006, del 11.4.2008 e del 31.7.2010 (posti a carico delle risorse contrattuali e quindi finanziati dall'ente) nell'importo di € 4.747,19, tenuto conto del dipendente in part time dal 1.4.2014, della progressione orizzontale da B5 a B6 con decorrenza dal 01/12/2016 e della cessazione della convenzione per l'ufficio tecnico dal 01/01/2017;
- l'indennità di rischio riconosciuta agli operatori dei servizi manutentivi e dovuta al Sig. Elvio Pelissero nell'importo di € 360,00;
- **per un totale di € 7.407,23 da finanziarsi con le risorse stabili pari ad € 8.287,17 e pertanto con un avanzo di € 879,94 che sommato alle risorse variabili pari ad € 3.980,12 comporta un totale di € 4.860,06 disponibili per i seguenti istituti:**
- le indennità dovute alle cat. B: Sig. Elvio Pelissero per responsabilità della squadra operai nell'importo di € 361,52;
- le indennità dovute alle cat. C: Sig.ra Odiardi € 361,52 - Sig. Venturino € 361,52 per responsabilità di procedimenti, nell'importo complessivo di € 723,04. Per la Sig.ra Odiardi si ritiene che il succitato importo ricomprenda anche l'indennità di ufficiale di anagrafe;

- l'indennità per maneggio valori dovuta all'economa comunale ed all'addetta allo sportello di € 0,77 giornaliere per un totale presunto di € 138,60 riferito alle giornate lavorative;
- progetti di mantenimento e miglioramento ai sensi art. 15 comma 5 CCNL 1/04/1999: il compenso di € 50,00 previsto dall'art. 17 comma 2 lett. E) del CCNL 1.4.1999, riconosciuto per ogni intervento e per ciascun soggetto che interviene, nel caso di interventi urgenti e non procrastinabili richiesti al personale non in servizio, conformemente a quanto previsto per il progetto neve nei precedenti anni, per un totale presunto di € 1.400,00 riferito a ventotto interventi;
- Compenso di € 300,00 **cadauno** riconosciuto per i due dipendenti, operatore del servizio tecnico-manutentivo sig. Elvio Pelissero e vigile sig. Silvio Venturino, svolgenti un costante servizio di sorveglianza e vigilanza notturna e festiva delle condizioni di viabilità;

Il totale del fondo di cui all'art. 17 comma 2 lett. a), che risulta disponibile una volta detratte le succitate cifre (fatta salva l'esatta quantificazione derivante dal definitivo conteggio dell'indennità di maneggio valori le cui eventuali maggiori spese andranno ad impinguare o a ridurre la produttività collettiva), verrà distribuito in relazione all'apporto che i dipendenti avranno dato per l'attuazione del PEG ed in base alla verifica dei risultati accertati in sede di valutazione degli obiettivi affidati e dei comportamenti organizzativi, così come elaborati dai Responsabili di area e dal Segretario comunale secondo la metodologia preventivamente concordata con le OO.SS. ed approvati dalla G.C. con deliberazione n. 63 del 13.12.2017.

Risorse decentrate - Liquidazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017

Le parti:

- prendono atto degli obiettivi stabiliti dai Responsabili delle aree con il Segretario comunale per l'anno 2017 di cui alle schede di valutazione approvate con la succitata deliberazione della G.C. n. 63/2017, condivise con le Organizzazioni Sindacali Territoriali CGIL/CISL/UIL della funzione pubblica a seguito di una fase propedeutica di concertazione/contrattazione alla conclusione della quale è stato sottoscritto un preliminare accordo in data 12.7.2011, sulla metodologia di valutazione e distribuzione degli incentivi legati alla valutazione.
- confermano i criteri di valutazione come concordati, che si ritengono pertanto validi ad ogni effetto in sede di applicazione del presente contratto integrativo.
- confermano il recepimento formale dell'accordo sulle metodologie di valutazione approvato a livello di gestione associata presso la Comunità Montana a titolo di contrattazione ovvero di concertazione.

Progressioni Orizzontali: nell'anno 2017 non sono previste progressioni orizzontali.

Sottoscrizione ed entrata in vigore

Le parti danno atto che il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dipendente del Comune di Meana di Susa e si intende operativo ed immediatamente efficace tra le parti quando si saranno espletate le procedure di cui all'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e pertanto dal momento della sottoscrizione definitiva, sentito il parere del Revisore dei Conti.

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione definitiva e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo CCDI o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente.

Le parti si riservano di riaprire il confronto sulle materie non definite in questa sede mediante successivi accordi stralcio e comunque annualmente in sede di definizione e riparto delle risorse decentrate.

Norme finali

Le parti:

convengono di confermare quanto stabilito nei precedenti CCDI relativamente agli istituti negli stessi presi in considerazione e non modificati con il presente.

prendono atto che sono iscritte in bilancio al capitolo relativo al fondo di cui all'art. 15 CCNL del 1.4.1999 solo le somme che non costituiscono emolumenti fissi e ricorrenti e che sono effettivamente liquidabili. Le indennità ed i compensi corrisposti mensilmente (progressioni economiche, indennità di comparto ed indennità di rischio) sono finanziati sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni.

rimandano, per quanto non stabilito in questa sede, ai contratti decentrati integrativi stipulati nonché ai CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali e alle norme in materia.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro Borodako

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
E AMMINISTRATIVO ANAGRAFICA

Rag. Alessandra Perotto

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA
E DI VIGILANZA

Arch. Massimiliano Bolley

LE OO.SS.

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE UNICO.....

Sig. Silvio Venturino

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE CGIL Funzione Pubblica

Sig. Gianni Favaro

Visto:

I DIPENDENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

COSTITUZIONE FONDO	Anno	ALL. A)
	2017	
art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 1.4.1999		<i>consolidato storico</i>
Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	€ 1.515,80	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)		
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati		
art. 15 comma 1 lettera b) CCNL 1.4.1999		
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995	€ 563,88	
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996		
art. 15 comma 1 lettera c) CCNL 1.4.1999		
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL		<i>variabile</i>
art. 15 comma 1 lettera d) CCNL 1.4.1999		
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997		<i>variabile</i>
art. 15 comma 1 lettera e) CCNL 1.4.1999		
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)		

art. 15 comma 1 lettera f) CCNL 1.4.1999		consolidato storico
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi, ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente		
art. 15 comma 1 lettera g) CCNL 1.4.1999		
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	€ 2.094,58	
art. 15 comma 1 lettera h) CCNL 1.4.1999		
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)		consolidato storico
art. 15 comma 1 lettera j) CCNL 1.4.1999		
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo	€ 414,91	
art. 15 comma 1 lettera l) CCNL 1.4.1999		consolidato storico
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni		
art. 15 comma 1 lettera m) CCNL 1.4.1999		Variable
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/99	€ 1.117,65	
art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999		variabile
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	€ 957,49	







art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004		<i>consolidato</i>
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	€ 643,94	
art. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006		<i>consolidato</i>
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.1.2.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 661,67	
art. 8 comma 2 CCNL 11.4.2008		<i>consolidato</i>
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%,	€ 837,95	
art. 4 comma 2 CCNL 31.7.2009		<i>variabile</i>
Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%		
TOTALE	€ 10.757,35	

Totale Risorse Stabili	€ 8.682,21
riduzione consolidata prevista dall'art. 9, comma 2 bis, DL 78/2010 conv. L. 122/2010	-€ 395,04
Risorse Stabili 2017	€ 8.287,17

Totale Risorse Variabili	€ 2.075,14
riduzione consolidata prevista dall'art. 9, comma 2 bis, DL 78/2010 conv. L. 122/2010	-€ 95,02
integrazione art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/99	€ 2.000,00
Risorse Variabili 2017	€ 3.980,12

TOTALE FONDO 2017	€ 12.267,29
--------------------------	-------------

art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 1.4.1999	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (fondo per incentivi funzioni tecniche)	€ 2.679,00

art. 15 comma 4 CCNL 1.4.1999		variabile
Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità		
art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999		consolidat o storico
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che comportino un incremento stabile della dotazione organica		
art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999		variabile
Per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche		
art. 4 comma 1 CCNL 5.10.01		consolidato storico
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 1.099,33	
art. 4 comma 2 CCNL 5.10.01		consolidato
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000		
art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999		consolidato
Riduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari al 3%	€ 51,67	
art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004		consolidato
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 798,48	